



Comune di Lecco

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice») e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente dirigente/responsabile.
4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti indipendentemente dalla procedura di affidamento seguita purché rientrante tra quelle contemplate nel D.L.vo n. 50/2016 e s. m. ed i. con esclusione unicamente di quelle effettuate mediante adesione a convenzioni CONSIP.
6. Nel rispetto degli altri requisiti contenuti nel presente articolo ed ai fini del riconoscimento e della corresponsione dell'incentivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, rilevano gli appalti assoggettati agli obblighi di programmazione solo se inerenti servizi, lavori e forniture di valore pari o superiore a € 20.000,00= IVA esclusa.
7. Gli incentivi per funzioni tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.
8. Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere altresì riconosciuti anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria. Non sono invece mai legittimamente riconoscibili in caso procedure di affidamento di concessioni e/o di operazioni contrattuali di partenariato pubblico/privato.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo degli appalti posti a base di gara.
2. In relazione all'importo degli appalti posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

Importo posto a base di gara - Quota da destinare al fondo:

- da Euro 20.000 fino a Euro 750.000: 2%
- oltre 750.000 Euro e fino a 1.000.000 di Euro: 1,9%
- oltre 1.000.000 di Euro con una riduzione progressiva di un decimo di punto percentuale per ogni 500.000 Euro fino al valore minimo di 0,5%.

3. Gli incentivi di cui al presente Regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, e i relativi impegni di spesa sono assunti a carico dei predetti stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel Titolo II della spesa, ove si tratti di opere o lavori nel Titolo I, nel caso di lavori manutentivi, servizi e forniture. In coerenza ed attuazione di ciò, le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, ad eccezione dell'IRAP. Alla copertura di tale imposta si farà fronte con fondi destinati alla progettazione di ciascuna opera pubblica, servizio e fornitura.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:

- a) di programmazione della spesa per investimenti;
- b) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
- c) di responsabile unico di procedimento;
- d) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione da riconoscere soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità;
- e) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- f) di collaudatore statico.

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle

metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Dirigente/Responsabile, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.

2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno nonché le fasi di avanzamento delle funzioni espletate ed in base alle quali viene corrisposto l'incentivo.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

- per le opere o lavori:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	20%
Responsabile unico di procedimento	20%
Direzione dei lavori	40%
Collaudo tecnico-amministrativo/Collaudo statico	15%(di cui eventualmente 5% collaudo statico)
Totale	100%

- per i servizi o forniture:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	20%
Responsabile unico di procedimento	30%

Direzione dell'esecuzione	40%
Verifica di conformità	10%
Totale	100%

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

- Per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:

- al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto il 65% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma 1;
- al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 35%;
- nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 50%; la restante quota pari al 50% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;
- qualora il responsabile delle funzioni tecniche non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;
- nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

- Per le funzioni tecniche svolte per l'attività di responsabile unico di procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta al 70%, il restante 30% viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente/responsabile, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento, in virtù della distinzione delle attività svolte prima e dopo il contratto secondo una tempistica ed una verifica fondata sull'entità di avanzamento delle funzioni espletate e disciplinata nell'atto di affidamento delle suddette funzioni tecniche di cui al precedente art. 4. La predetta articolazione seguirà, in linea di massima, una tempistica distinta in due fasi di cui la prima corrispondente alla indizione della gara di

appalto relativamente alle attività di programmazione e verifiche preventive e per il 50% della quota spettante al RUP, ed una seconda corrispondente alla approvazione del CRE/collaudato/verifica conformità dell'appalto in questione comprendente, comunque, tutte le attività mancanti nella prima fase, ivi compresa la quota restante di spettanza del RUP.

2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

4. Nel caso di quote parti di incentivo per funzioni tecniche inerenti attività svolte dal Dirigente quale R.U.P., le stesse vengono ripartite tra gli altri soggetti che hanno svolto attività relative al medesimo affidamento e/o contratto con atto datoriale adottato dal Dirigente avente qualifica di R.U.P della procedura specifica.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di spesa.

6

Articolo 8 – Disciplina transitoria - entrata in vigore e rinvio normativo

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività eseguite e formalmente accertate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale.

2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti ed eseguiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale.

3. Il presente regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, affidate ed eseguite successivamente alla data di entrata in vigore della D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione, abrogando, contestualmente e da quel momento, tutte le disposizioni regolamentari in materia.

4. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.